

**OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA**  
**DEL**  
**TRIBUNALE DI PESCARA**

**PROTOCOLLO**  
per

**I PROCEDIMENTI RELATIVI ALLO STATO DELLE PERSONE, AI MINORENNI  
E ALLE FAMIGLIE ex art. 473bis e ss. c.p.c.**

**1. Riservatezza, rispetto e trattazione ad horas.**

È auspicabile che, nello svolgimento delle udienze in materia di stato delle persone, minorenni e famiglie, il Tribunale, le parti e i rispettivi Difensori garantiscano sempre la riservatezza e il rispetto dei soggetti coinvolti, assicurando la piena osservanza dei principi deontologici di lealtà, correttezza, indipendenza e verità, evitando in ogni caso l'utilizzo di espressioni offensive o sconvenienti, tenuto conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa. Le udienze relative ai procedimenti ex artt. 473bis e ss. c.p.c. saranno trattate ad horas dal Giudice Relatore designato dal Presidente del Tribunale.

**2. Rapporti tra difensori**

È auspicabile che i difensori delle parti, al fine di assicurare il rispetto del principio del contraddittorio sulle rispettive domande e istanze, dopo la costituzione in giudizio si scambino direttamente gli scritti difensivi ed i documenti allegati, ove non siano disponibili immediatamente, rispetto alle tempistiche previste dalla attuale normativa processuale.

È auspicabile altresì, sempre per la stessa finalità, che gli avvocati costituiti si scambino i contenuti delle deduzioni difensive predisposte con l'utilizzo del software "note di udienza", almeno un'ora prima rispetto a quella fissata per la trattazione del procedimento.

**3. Produzione di atti e documenti formati all'estero.**

Gli atti e i documenti formati all'estero dovranno essere prodotti nel rispetto delle formalità previste dalle norme vigenti.

In particolare, gli atti ed i documenti provenienti da Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 (ratificata in Italia con Legge 24 ottobre 1980, n. 742), e successive modificazioni, dovranno essere validati mediante *apostille* come previsto dalla medesima Convenzione.

Per gli atti e i documenti provenienti da Stati esteri non aderenti alla detta Convenzione, essi dovranno essere tradotti e prodotti in lingua italiana e legalizzata presso l'Ambasciata o il Consolato italiano nel Paese di provenienza.

\*\*\*

## RICORSO INTRODUTTIVO

- a) Nel caso in cui le parti richiedano l'applicazione di una legge straniera le stesse provvederanno ad allegare copia del testo normativo aggiornato e la sua traduzione in lingua italiana, possibilmente autenticata.
- b) Analogamente, allorquando le parti alleghino documenti in lingua straniera, avranno cura di corredarli della traduzione autenticata in lingua italiana, secondo il disposto di legge.
- c) Tenuto conto degli obblighi previsti dagli articoli 473-bis.12 e 473-bis.18 c.p.c., è auspicabile che i difensori, unitamente agli atti del giudizio, depositino un riepilogo analitico fornito dalle parti relativo alla complessiva situazione economico/patrimoniale secondo il dettato della norma, come da *fac-simile* in allegato al presente Protocollo. Allo stesso modo, in caso di figli minorenni, il piano genitoriale potrà essere redatto secondo il modello approvato dall'Osservatorio sulla Giustizia in data 8.04.2023 reperibile sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Pescara.  
In caso di pendenza di procedura di Amministrazione di sostegno in favore di un componente del nucleo familiare, di tanto andrà informato il Giudice adito per il procedimento ex artt. 473bis e ss. c.p.c.-
- d) Nel rispetto del principio normativo di chiarezza e sinteticità, è auspicabile che gli atti difensivi vengano predisposti con specifico riferimento alla tipologia di procedimento, alla materia ed al relativo istituto trattato (ad es. separazione coniugale, divorzio, scioglimento unione civile, regolamentazione esercizio genitorialità coppie non coniugate, modifiche ex art. 473bis.29 c.p.c.), distinguendo poi, nella struttura, gli argomenti in paragrafi (ad es. dati della relazione e della situazione familiare, motivi della crisi, singole istanze rivolte al Tribunale), ed attribuendo appositi titoli.

In particolare, è auspicabile che negli atti difensivi venga seguito il seguente schema:

### Per le cause di separazione personale dei coniugi:

- premessa con indicazione dei dati relativi al matrimonio, al nucleo familiare e alla situazione familiare attuale;
- esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della domanda di separazione;
- esposizione delle ragioni di fatto e di diritto dell'eventuale domanda di addebito della separazione;
- esposizione delle ragioni di fatto e di diritto dell'eventuale domanda concernente la disciplina della responsabilità genitoriale su figli minori e della loro frequentazione con i genitori;
- esposizione delle ragioni di fatto e di diritto dell'eventuale domanda di assegnazione della casa familiare;
- esposizione delle ragioni di fatto e di diritto dell'eventuale domanda di contributo economico per i figli minori e/o maggiorenni;
- esposizione delle ragioni di fatto e di diritto dell'eventuale domanda di assegno di separazione
- esposizione delle ragioni di fatto e di diritto di eventuali altre domande

### Per le cause di divorzio:

- premessa con indicazione dei dati relativi al matrimonio, al nucleo familiare, alla situazione familiare attuale e alle vigenti condizioni di separazione;
- esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della domanda di divorzio;

- esposizione delle ragioni di fatto e di diritto dell'eventuale domanda concernente la disciplina della responsabilità genitoriale su figli minori e della loro frequentazione con i genitori;
- esposizione delle ragioni di fatto e di diritto dell'eventuale domanda di assegnazione della casa familiare;
- esposizione delle ragioni di fatto e di diritto dell'eventuale domanda di contributo economico per i figli minori e/o maggiorenni;
- esposizione delle ragioni di fatto e di diritto dell'eventuale domanda di assegno divorzile;
- esposizione delle ragioni di fatto e di diritto di eventuali altre domande;

Per le cause concernenti figli nati da persone non unite in matrimonio:

- premessa con indicazione dei dati relativi al nucleo familiare e alla situazione familiare attuale;
- esposizione delle ragioni di fatto e di diritto dell'eventuale domanda concernente la disciplina della responsabilità genitoriale su figli minori e della loro frequentazione con i genitori;
- esposizione delle ragioni di fatto e di diritto dell'eventuale domanda di assegnazione della casa familiare;
- esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della domanda di contributo economico per i figli minori e/o maggiorenni;
- esposizione delle ragioni di fatto e di diritto di eventuali altre domande.

Per le cause di modifica delle condizioni di separazione personale dei coniugi o di divorzio o di disciplina relativa a figli nati da persone non unite in matrimonio:

- premessa con indicazione dei dati relativi al nucleo familiare, alla situazione familiare attuale e alle vigenti condizioni di separazione personale dei coniugi o di divorzio o di disciplina relativa a figli nati da persone non unite in matrimonio;
- esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della domanda di modifica di dette condizioni;
- esposizione delle ragioni di fatto e di diritto di eventuali altre domande;

- e) È auspicabile altresì che le produzioni documentali vengano numerate su due cifre (ad es. 01, 02, 03 etc...) e depositate telematicamente per singoli files, ciascuno autonomamente denominato, in modo da agevolare l'esame del singolo documento richiamato nell'atto difensivo.
- f) In caso di procedimenti su domanda congiunta ex art.473bis.51 c.p.c:
- il ricorso andrà depositato informato pdf nativo sottoscritto digitalmente dai difensori, mentre in allegato allo stesso sarà presente scansione del ricorso contenente sottoscrizione autografa delle parti;
  - l'atto conterrà le indicazioni di cui all'art 473bis.12, primo comma, lett. a), b) c) e), e secondo comma c.p.c. [*Così correttamente interpretato il richiamo errato dell'art 473 bis. 51, secondo comma, ai numeri 1), 2), 3) e 5) primo comma, dell'art. 473bis.12 c.p.c.*];
  - in caso di sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti con note scritte, la relativa istanza andrà avanzata **esclusivamente** nel ricorso introduttivo e **non** dopo il deposito dello stesso. La richiesta andrà posta in evidenza già nell'intestazione del ricorso e, se possibile, anche nello stesso nome del file, oltre che nel testo del ricorso e nelle conclusioni, allegando sempre i rispettivi documenti di identità delle parti;
  - in entrambe le modalità di trattazione, al ricorso andranno allegate le dichiarazioni

dei redditi degli ultimi tre anni;

- in presenza di figli minorenni, non è obbligatoria la allegazione del piano genitoriale;
- in merito alla restante documentazione di cui all'art. 473bis. 12, comma 3, c.p.c., richiamato il provvedimento reso dal Presidente del Tribunale di Pescara il 9.06.2023, le parti:
  - potranno limitarsi a fornire indicazioni sulle disponibilità patrimoniali sia immobiliari che mobiliari riportando il saldo di conto corrente alla data di sottoscrizione della domanda intestato a ciascuna parte, e/o cointestato;
  - oppure, allorquando non vi siano figli minorenni o maggiorenni portatori di handicap grave, potranno dichiarare nel corpo del ricorso di rinunciare reciprocamente al deposito di detta documentazione, per averla già tra loro condivisa, attestandone la relativa presa visione.

\*\*\*

#### **DECRETO DI FISSAZIONE DELLA PRIMA UDIENZA ex art. 473bis.14, II c., c.p.c.**

Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice Relatore conterrà:

- a) la data dell'udienza di comparizione secondo legge, con indicazione al ricorrente del termine per la notifica al resistente del ricorso e del decreto, ed invito alle produzioni documentali obbligatorie previste dalla norma;
- b) l'informazione al resistente, fra l'altro, della obbligatorietà della costituzione a mezzo difesa tecnica di un Avvocato e della possibilità, ricorrendone i presupposti, di presentare istanza per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. n. 115/2002;
- c) l'informazione alle parti della possibilità di avvalersi della Mediazione Familiare (esclusi i casi di allegazione di violenza), con indicazione del link per acquisire l'elenco dei professionisti pubblicato sul sito del Tribunale di Pescara, e con la precisazione che l'intervento potrà essere richiesto sia attraverso il servizio pubblico del Comune, che attraverso prestazione privata, con costi contenuti e stabiliti dal Reg. interm. n. 150/2023;
- d) la nomina del Curatore Speciale del Minore, il quale sarà individuato fra i nominativi contenuti nell'elenco formato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e tenuto presso il Tribunale di Pescara, ove il Giudice Relatore ravvisi la ricorrenza di una delle ipotesi disciplinate dall'art. 473-bis.8 c.p.c., con i relativi termini per la notifica del ricorso e del decreto al Curatore stesso;
- e) l'invito alla parte ricorrente volto a provvedere alla integrazione dei documenti obbligatori ex art 473bis.12, comma 3 e 4, c.p.c. ove risultino omessi o incompleti al

momento del deposito del ricorso introduttivo, con avvertimento delle conseguenze di cui all'art. 473bis.18 c.p.c. - .

\*\*\*

### **PRIMA UDIENZA DI COMPARIZIONE ex art. 473bis.21 c.p.c.**

- a) È auspicabile che le udienze di prima comparizione delle parti siano fissate in giorni diversi per i procedimenti a domanda congiunta rispetto ai contenziosi, e che le comparizioni relative ai procedimenti contenziosi vengano fissate in orari distanziati di almeno 30 minuti, possibilmente all'inizio o alla fine della giornata d'udienza.
- b) In ogni caso per ciascuna causa verrà fissato un orario di trattazione al fine di evitare alle parti stressanti attese.
- c) Le parti devono comparire personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e sono ascoltate dal Giudice Relatore, ove opportuno o previsto dalla norma, anche separatamente, sempre in presenza degli Avvocati.
- d) Non sarà ammessa la presenza dei figli minorenni, salvo che sia stato disposto l'ascolto degli stessi nelle forme e secondo le modalità di legge.
- e) In caso di costituzione del resistente in sede di prima udienza, il Giudice Relatore, ferme le decadenze eventualmente maturate circa i diritti disponibili, se richiesto, potrà concedere termine al ricorrente per esaminare la memoria avversaria e i documenti prodotti.
- f) Laddove nel corso, o all'esito, della prima udienza di comparizione personale delle parti, il Giudice Relatore, chiamato ad adottare provvedimenti inerenti l'affidamento e/o il collocamento dei figli minori, ravvisi la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 473-bis.8 c.p.c., oppure comprovate ragioni di opportunità, procederà alla nomina di un Curatore speciale del minore, individuato fra i nominativi contenuti nell'elenco formato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e tenuto presso il Tribunale di Pescara, ed assumerà nel contempo solo eventuali provvedimenti temporanei urgenti, rinviando la trattazione ad altra udienza, per consentire la rituale costituzione in giudizio del Curatore.
- g) Laddove con l'ordinanza assuntiva dei provvedimenti temporanei ed urgenti, il Giudice Relatore ponga a carico di una parte l'obbligo di versare un contributo economico, nel provvedimento saranno indicati:
  - la data di decorrenza dell'obbligo contributivo in favore dell'altro coniuge e/o dei figli;
  - la percentuale di concorso alle spese straordinarie che farà carico su ciascun genitore, ripartite e regolamentate secondo quanto previsto nell'apposito allegato al presente protocollo;

- l'attribuzione dell'Assegno Unico Universale erogato dall'INPS per i figli, eventualmente anche in deroga al principio di legge del 50% ciascuno, riconoscendo il 100% in favore di un solo genitore previa espressa specifica motivazione sul punto;
- il termine entro il quale la parte non assegnataria dovrà lasciare la casa coniugale/familiare nella esclusiva disponibilità dell'altra;

\*\*\*

### UDIENZE SUCCESSIVE

- a) Nel corso dell'attività processuale non saranno attribuite deleghe ai Giudici Onorari, se non per il raccoglimento delle prove orali.
- b) L'ascolto del minore sarà svolto secondo le modalità previste dall'art. 473bis.5 c.p.c. e quindi in orari compatibili con gli impegni scolastici, presso la stanza del Tribunale a ciò destinata o comunque, solo in caso di indisponibilità della stessa, in altro luogo o locale idoneo ed adeguato all'età ed alle esigenze del minore stesso. Allorquando il Giudice Relatore disponga l'ascolto del minore, curerà di specificare nel relativo provvedimento:
  - il luogo in cui si svolgerà;
  - gli eventuali soggetti ammessi a presenziarvi;
  - il termine per l'indicazione di argomenti da parte dei difensori.
- c) Nell'ipotesi in cui il Giudice Relatore disponga l'espletamento di una consulenza psicologica ex art. 473bis.25 c.p.c., si suggerisce di assegnare al CTU il quesito riportato in allegato 2 al presente protocollo.
- d) Relativamente all'istruzione probatoria, è opportuno che la prova orale sia dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati e numerati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata (art. 244 c.p.c.).
- e) In presenza di figli minori, il Giudice Relatore, laddove risulti omessa o incompleta la obbligatoria documentazione patrimoniale prevista, ordinerà l'integrazione della documentazione stessa, dettagliandone la tipologia. In caso di mancato ottemperamento, ferme le conseguenze di cui all'art. 473bis.18, c.p.c., il Giudice ordinerà la relativa esibizione ai soggetti terzi di riferimento.
- f) Sempre al fine di determinare l'obbligazione economica contributiva, il Giudice potrà altresì disporre CTU contabile per l'accertamento della effettiva consistenza patrimoniale riferibile alle parti. Si suggerisce di assegnare al CTU il quesito riportato in allegato 3 al presente protocollo, salvo altri ulteriori specifici per la controversia
- g) nell'ipotesi in cui sia necessario notificare a terzi il verbale di udienza (al fine di eseguire un ordine di esibizione, *et coetera*) il Giudice Relatore autorizzerà la parte per la notifica dell'estratto del verbale con espresso *omissis* dei dati sensibili.

- h) In caso di trasferimenti immobiliari, le parti faranno riferimento a quanto indicato nell'allegato 4 del presente protocollo.
- i) Il Giudice Relatore al momento di trattenere la causa in decisione, potrà disporre che le parti depositino la documentazione aggiornata relativamente ai propri redditi ed alle consistenze patrimoniali.

*Il presente protocollo, con i relativi allegati, viene approvato nella riunione del 25.06.2024*

Il Presidente del Tribunale di Pescara




Il Presidente della Sezione Civile




Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati




Fondazione Forum Aterni  
IL VICE PRESIDENTE  


Comitato pari opportunità COA




AIAF Abruzzo




CAMMINO - sede Pescara



AIGA - sez. Pescara



ANF - sez. Pescara



CAMERA CIVILE di Pescara



**Seguono allegati.**

- ALL. 1: PROVVEDIMENTI ECONOMICI IN FAVORE DEI FIGLI
- ALL. 2: CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO PSICOLOGICA
- ALL. 3: CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO CONTABILE ESTIMATIVA
- ALL. 4: TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
- ALL. 5: SINTESI INFORMAZIONI SULLE CONDIZIONI ECONOMICHE
- per il PIANO GENITORIALE, il facsimile è contenuto in documento autonomo approvato dall'Osservatorio in data 8.04.2023 e pubblicato sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Pescara al seguente link <https://www.ordineavvocatipescara.it/wp-content/uploads/2023/05/Modello-di-piano-genitoriale-18.4.23.pdf>

## ALLEGATO 1

### PROVVEDIMENTI ECONOMICI IN FAVORE DEI FIGLI

Per spese straordinarie si debbono intendere quelle non riconducibili al semplice, basilare sostentamento/ricovero della prole, quali spese per cura, vitto, vestiario, abitazione del minore e strettamente connesse.

#### **A) Spese comprese nell'assegno di mantenimento ORDINARIO:**

Vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco, spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, pre-scuola, doposcuola e babysitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.);

#### **B) Spese straordinarie obbligatorie per le quali NON è richiesto il preventivo consenso:**

Libri scolastici, eventuali esborsi richiesti dalla scuola pubblica, acquisto o messa a disposizione di uno strumento informatico necessario per l'attività didattica ove non concesso in comodato dall'Istituto scolastico, spese sanitarie urgenti anche se fuori dall'ambito del SSN, acquisto farmaci prescritti, interventi chirurgici indifferibili sia in strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie tutte effettuate per il tramite del SSN ed in difetto di accordo sulla scelta dello specialista privato, spese per pagamento bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto del figlio sempre che anche l'acquisto del mezzo sia stato concertato e condiviso dai genitori.

#### **C) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:**

**1) Spese Scolastiche:** iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, iscrizioni e rette, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e babysitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;

**2) Spese di natura ludica o parascolastica:** corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura, *et similia*), corsi di informatica, centri estivi e/o colonie estive, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto del figlio (mini-car, macchina, motorino, moto).

**3) Spese sportive:** attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.

**4) Spese medico sanitarie:** spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.

Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg., ovvero in un termine all'uopo fissato). In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.

*Testo approvato dall'Assemblea dell'Osservatorio sulla Giustizia del Circondario del Tribunale di Pescara nella riunione del 17.11.2020*

## ALLEGATO 2

### CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO PSICOLOGICA

Nell'ipotesi in cui il Giudice Relatore disponga l'espletamento di una consulenza psicologica si suggerisce il seguente quesito, da svolgersi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 473bis.25, comma 2, 3 e 4, c.p.c.:

*"Dica il CTU – esaminati gli atti ed i documenti di causa, ascoltati i genitori ed i figli, se minori ove capaci di discernimento, sentiti i loro eventuali consulenti di parte, espletata ogni opportuna indagine psicodiagnostica anche mediante somministrazione di test specifici, acquisita ogni informazione utile anche presso uffici pubblici, con immediata autorizzazione a effettuare visite domiciliari, accessi nelle strutture scolastiche e colloqui con gli educatori ed insegnanti — quali siano le condizioni psicologiche dei minori e il loro rapporto con i genitori, oltre che con le altre figure parentali ed eventuali conviventi se presenti. In particolare il CTU:*

1) Valuti e descriva le competenze genitoriali delle parti attraverso diagnosi psicologica relativa a:

- profilo di personalità delle parti;
- capacità dei genitori di fornire uno spazio fisico e ambientale idoneo ai minori;
- capacità dei genitori di tutelare il rapporto dei figli con l'altro genitore e la di lui/lei famiglia d'origine;
- capacità di gestire il conflitto emotivo con l'altro genitore e di preservarne l'immagine agli occhi dei figli;
- capacità dei genitori di focalizzarsi sui bisogni evolutivi dei figli;

2) Valuti quale sia la qualità psicologica della relazione dei figli minori con le figure genitoriali.

3) Valuti lo stato di benessere psicologico dei figli minori e se, ed in quale misura, la conflittualità manifestata dai genitori e il reciproco disconoscimento di valore genitoriale, quale già emerso dagli atti di causa, o la presenza di comportamenti genitoriali inappropriati, condizionino negativamente il loro sviluppo psicologico;

4) Proponga all'esito degli accertamenti di cui sopra, quale sia nella fattispecie la formula di affidamento più idonea, che, nel tutelare l'interesse dei figli al mantenimento di un continuativo rapporto con ciascuno dei genitori, realizzi in concreto tale interesse e protegga i minori dalla conflittualità genitoriale.

5) Proponga i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori.

6) Suggestisca gli eventuali interventi di sostegno che risultino necessari, individuando, altresì, le strutture alle quali i genitori potrebbero fare riferimento".

## ALLEGATO 3

### CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO CONTABILE ESTIMATIVA

Al fine di valutare la effettiva consistenza patrimoniale delle parti del giudizio il Giudice., ove lo ritenga opportuno, potrà ammettere CTU con il seguente quesito di ordine generale:

*«Il consulente tecnico d'ufficio,*

*- letti gli atti, assunte tutte le informazioni ritenute opportune da acquisirsi – ove necessario ed in base alle allegazioni delle parti – presso enti privati, pubbliche amministrazioni, istituti di credito, istituti assicurativi, o altri enti ai quali, in base agli artt. 337ter c.c. e 210 e 213 c.p.c., viene fatto espresso obbligo di fornirle, anche quando trattasi di rapporti cointestati;*

*- compiuto ogni altro accertamento ritenuto opportuno, per il quale fin da ora viene espressamente autorizzato ad avvalersi – se del caso – della polizia tributaria.*

*Dica quale sia lo stato economico e patrimoniale da ritenersi più attendibile con riferimento ad entrambe le parti, evidenziando altresì per ciascuna di esse la loro attuale e più prevedibile capacità reddituale, anche diversa dai dati ufficiali.*

*Nello specifico:*

*1) accerti la consistenza del patrimonio immobiliare dei coniugi, anche se i beni risultino formalmente intestati a soggetti diversi;*

*2) accerti la partecipazione dei medesimi ad imprese e società commerciali ed il volume d'affari delle medesime imprese e società, e la sussistenza di eventuali cointestazioni (si accertino anche le partecipazioni pregresse, ove non più attuali);*

*3) acquisisca informazioni specifiche, attraverso l'interrogazione della banca dati dell'Agenzia delle Entrate – servizio di Anagrafe tributaria dei rapporti con gli intermediari dell'Agenzia delle entrate, in merito ai rapporti bancari, postali e finanziari risultanti della medesima anagrafe ed intrattenuti dai coniugi, sia personalmente che quali cointestatori, che quali semplici delegati o legale rappresentati;*

*4) acquisisca informazioni specifiche in merito alla consistenza dei depositi bancari di cui al punto e), nel triennio (modificabile) precedente alla pronuncia del presente provvedimento, nei limiti in cui ciò sia possibile;*

*5) verifichi l'eventuale titolarità o semplice disponibilità materiale di carte di pagamento, carte di credito o di carte di debito eventualmente collegate a conti correnti bancari intestati a soggetti terzi ovvero alle imprese di cui al precedente punto 2);*

*Con espressa facoltà di:*

- i. accedere alle banche dati tramite i gestori ai sensi dell'art. 155-quinquies disp. att. c.p.c.;*
- ii. accedere alle informazioni comunicate all'Agenzia delle Entrate;*
- iii. comunicare direttamente con il magistrato per ogni necessità in merito alle attività espletate o da espletarsi».*

## **ALLEGATO 4**

### **TRASFERIMENTI IMMOBILIARI**

Nell'ipotesi di trasferimenti immobiliari nei procedimenti in materia di famiglia, al fine di consentire la loro regolare esecuzione, occorre che il trasferimento di immobili o quote immobiliari si inserisca nell'ambito di una più ampia soluzione concordata tra le parti con causa conciliativa - solutoria — compensativa, così che il trasferimento immobiliare strumentalmente collegato ad altri obblighi economici familiari, non si connoti quale semplice vendita, donazione, divisione di beni comuni o scioglimento di società.

A tal fine è opportuno che le parti diano atto che la cessione interviene quale condizione patrimoniale dell'accordo, sottoscrivendo il medesimo in ogni sua pagina che costituirà parte integrante dell'Omologa e/o della Sentenza con impegno ad effettuare la trascrizione del medesimo.

Occorre inoltre:

- inserire il codice fiscale e la residenza anagrafica delle parti;
- indicare il regime patrimoniale dei coniugi;
- inserire la chiara ed inequivoca manifestazione di volontà ex art. 1376 codice civile di procedere al trasferimento e conseguentemente all'accettazione dello stesso, indicando lo specifico diritto reale che viene trasferito, la sua quota e la espressa rinuncia all'iscrizione di ipoteca legale (salvo diversi accordi tra le parti);
- inserire i dati dell'atto di provenienza dell'immobile con indicazione del notaio, della data dell'atto e degli estremi di registrazione e di trascrizione;
- indicare la precisa identificazione attuale degli immobili con categoria, foglio mappale, subalterno, rendita catastale e almeno tre confini, specificando se l'immobile sia gravato da ipoteca, oneri e/o altre trascrizioni pregiudizievoli;
- per i fabbricati in corso di accatastamento e per quelli privi del codice di identificazione catastale indicare il numero e l'anno del protocollo della denuncia di accatastamento, della scheda o della variazione;
- per gli immobili in corso di costruzione indicare i dati di identificazione catastale del terreno su cui insistono;
- produrre:
  - 1) visura catastale aggiornata relativa all'immobile oggetto del trasferimento;
  - 2) visura storica ventennale dell'Agenzia del Territorio, Servizi di Pubblicità immobiliare;
  - 3) planimetria dell'immobile;
- in caso di cessione di un terreno produrre certificato di destinazione urbanistica aggiornato (il certificato ha una validità fino ad un anno dal rilascio se per dichiarazione del cedente

non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici);

- dichiarazione del cedente di regolarità dei titoli edilizi, certificato di abitabilità/agibilità; se la costruzione del fabbricato è iniziata dopo l'1.9.1967 il cedente deve indicare tutti i titoli abilitativi rilasciati dal Comune (concessioni edilizie, permessi di costruire, varianti, condoni);

- per le costruzioni iniziate anteriormente all'1.9.1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia, può essere prodotta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che trattasi di immobili edificati anteriormente all'1.9.1967; ove possibile si chiede di produrre copia degli atti abilitativi su indicati;

- il cedente deve rendere la dichiarazione ex D. Lgs. 192/05 e sue modificazioni e allegare attestato di prestazione energetica (per le abitazioni sono escluse autorimesse e cantine);

- in conformità alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.21761/2021, e di quanto stabilito dall'art. 29 comma 1 bis Legge n. 52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D. L. 78/2010 convertito con Legge n. 122/2010, il cedente è tenuto a rendere dichiarazione di conformità allo stato di fatto dell'immobile (oggetto di trasferimento di proprietà o di altro diritto reale) sia ai dati catastali, che alla planimetria;

- il cedente deve rendere la dichiarazione sul valore dell'immobile ceduto attribuito ai sensi dell'art. 1 comma 497 Legge n. 266/05 e, se vi è un corrispettivo, indicare analiticamente i mezzi di pagamento;

- le parti devono dichiarare che si obbligano esse stesse a curare la trascrizione e voltura del verbale presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare, esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incumbente;

- le parti dovranno sottoscrivere ogni pagina del ricorso e del verbale;

- in conformità alla sentenza n. 21761/2021 resa dalle S.U. della Corte di Cassazione e di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1 bis, L. n. 52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 conv. con L. n. 122/2010, il verbale conterrà attestazione da parte del Cancelliere:

a) di intervenuta produzione degli atti richiesti dalla richiamata disposizione, atti costituiti dalla visura catastale e relativa planimetria dell'immobile oggetto del trasferimento;

b) di intervenuta dichiarazione da parte dell'intestatario cedente, della conformità allo stato di fatto di detto immobile sia ai dati catastali che alla planimetria;

- il verbale completo, unitamente al provvedimento reso dal Tribunale a conclusione del procedimento, costituiscono parte integrante del trasferimento immobiliare.

*Testo già approvato dall'Assemblea dell'Osservatorio sulla Giustizia del Circondario del Tribunale di Pescara ed in vigore dal 19.10.2021*

## ALLEGATO 5

### SINTESI INFORMAZIONI SULLE CONDIZIONI ECONOMICHE

Il/La sig./sig.ra \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_, c.f. \_\_\_\_\_

consapevole che, secondo quanto dispone l'art. 473-bis.18 c.p.c., il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile sia ai sensi del secondo comma dell'art. 116 c.p.c. e, quindi, può costituire argomento di prova, sia ai sensi del primo comma dell'art. 92 c.p.c. e dell'art. 96 c.p.c. e, quindi, può essere ragione per la condanna alle spese per violazione del dovere di lealtà e probità e per la condanna per responsabilità aggravata:

**riassume quanto segue:**

#### A) REDDITI DELL'ULTIMO TRIENNIO

| Descrizione                                     | Ultimo anno | Penultimo anno | Terzultimo anno |
|---|-------------|----------------|-----------------|
| Redditi da lavoro dipendente/pensione           |             |                |                 |
| Redditi da impresa individuale                  |             |                |                 |
| Redditi da lavoro autonomo/libero professionale |             |                |                 |
| Emolumenti                                      |             |                |                 |
| Assegno unico per la famiglia                   |             |                |                 |
| Redditi da partecipazione                       |             |                |                 |
| Canoni e altri frutti di beni personali         |             |                |                 |
| Rendite finanziarie                             |             |                |                 |
| Altro   |             |                |                 |
| TOTALE redditi                                  |             |                |                 |
| IMPOSTE:  |             |                |                 |
| TOTALE al netto delle imposte                   |             |                |                 |

Ai sensi dell'art. 473 bis.12, 2° comma, lett. a) c.p.c. vanno allegate le ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate all'Agenzia delle Entrate

#### B) Nell'ultimo anno, con i redditi sopra indicati, sono stati sostenuti i seguenti ONERI PERIODICI

| Onere Periodico                           | Descrizione | Importo annuo | Note |
|---|-------------|---------------|------|
| Canone di locazione per la casa familiare |             |               |      |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Altri canoni di locazione               |  |  |  |
| Rate mutui                              |  |  |  |
| Rate finanziamenti                      |  |  |  |
| Compensi per collaboratori domestici    |  |  |  |
| Rette scolastiche                       |  |  |  |
| Altri oneri periodici relativi ai figli |  |  |  |
| Altri oneri periodici                   |  |  |  |

\*\*\*\*

Titolarità:

A) BENI IMMOBILI

| Descrizione             | Indirizzo | Descrizione catastale | Quota | eventuali informazioni ulteriori |
|-------------------------|-----------|-----------------------|-------|----------------------------------|
| <i>Casa familiare</i>   |           |                       |       |                                  |
| <i>Casa di vacanza</i>  |           |                       |       |                                  |
| <i>Altri fabbricati</i> |           |                       |       |                                  |
| <i>Terreni</i>          |           |                       |       |                                  |

Secondo quanto prevede l'art. 473 bis.12, 2° comma, lett. a) c.p.c. il sottoscritto ha allegato al ricorso introduttivo o alla comparsa di risposta, le visure catastali da cui risulta la titolarità dei beni menzionati

**B) BENI MOBILI REGISTRATI**

| Beni mobili registrati | Individuazione | Descrizione            | eventuali informazioni ulteriori |
|------------------------|----------------|------------------------|----------------------------------|
| <i>autoveicoli</i>     | <i>Targa</i>   | <i>Marca e modello</i> |                                  |
|                        |                |                        |                                  |
|                        |                |                        |                                  |
|                        |                |                        |                                  |
| <i>motoveicoli</i>     |                |                        |                                  |
|                        |                |                        |                                  |
|                        |                |                        |                                  |
| <i>Altro</i>           |                |                        |                                  |

Secondo quanto prevede l'art. 473 bis.12, 2° comma, lett. b) c.p.c. il sottoscritto ha allegato al ricorso introduttivo o alla comparsa di risposta, la documentazione attestante la titolarità dei predetti beni.

**C) PARTECIPAZIONI SOCIALI**

| Denominazione | Tipo sociale | Quota di partecipazione | Eventuali informazioni ulteriori |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------------|
|               |              |                         |                                  |
|               |              |                         |                                  |
|               |              |                         |                                  |

Secondo quanto prevede l'art. 473 bis.12, 2° comma, lett. b) c.p.c. il sottoscritto ha allegato al ricorso introduttivo o alla comparsa di risposta, le visure camerali relative alle menzionate società.

**D) CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI***1) Ultimo mese precedente il deposito del ricorso introduttivo*

| Banca | Iban | Saldo ultimo mese |
|-------|------|-------------------|
|       |      |                   |
|       |      |                   |
|       |      |                   |
|       |      |                   |

2) Anno solare precedente

| Banca | Iban | Saldo al 31 dicembre |
|-------|------|----------------------|
|       |      |                      |
|       |      |                      |
|       |      |                      |
|       |      |                      |

3) Anno solare ancora precedente

| Banca | Iban | Saldo al 31 dicembre |
|-------|------|----------------------|
|       |      |                      |
|       |      |                      |
|       |      |                      |
|       |      |                      |

Secondo quanto prevede l'art. 473bis.12, 2° comma, lett. c) c.p.c. il sottoscritto ha allegato al ricorso introduttivo o alla comparsa di risposta, per ciascuno dei conti correnti sopra indicati, gli estratti conto<sup>1</sup> degli ultimi tre anni solari.

E) DEPOSITI BANCARI E FINANZIARI

1) Ultimo anno solare concluso

| Banca o Intermediario finanziario | Numero identificativo | Valore <sup>2</sup> |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|
|                                   |                       |                     |
|                                   |                       |                     |
|                                   |                       |                     |

2) Anno solare precedente

| Banca o Intermediario finanziario | Numero identificativo | Valore |
|-----------------------------------|-----------------------|--------|
|                                   |                       |        |
|                                   |                       |        |

<sup>1</sup> Produrre solo il documento da cui risulta l'elenco dei movimenti e il saldo finale e non il riassunto scalare.

<sup>2</sup> Indicare il valore patrimoniale netto risultante dall'estratto conto al 31/12 di ogni anno.

3) Anno solare ancora precedente

| Banca o Intermediario finanziario | Numero identificativo | Valore |
|-----------------------------------|-----------------------|--------|
|                                   |                       |        |
|                                   |                       |        |
|                                   |                       |        |

Secondo quanto prevede l'art. 473 bis.12, 2° comma, lett. c) c.p.c., il sottoscritto ha allegato al ricorso introduttivo o alla comparsa di risposta, per ciascuno dei rapporti bancari sopra indicati, gli estratti conto<sup>3</sup> degli ultimi tre anni solari.

**F) ALTRE COMPONENTI ATTIVE DEL PATRIMONIO**

| Descrizione | Prezzo di acquisto/valore |
|-------------|---------------------------|
|             |                           |
|             |                           |
|             |                           |
|             |                           |

**G) PASSIVITÀ E DEBITI**

| Descrizione                            | Creditore          | Scadenza | Periodicità restituzione    |
|--|--------------------|----------|-----------------------------|
| <i>Mutuo (importo residuo)</i>         | <i>Banca</i>       |          | <i>Importo rata mensile</i> |
|  |                    |          |                             |
|  |                    |          |                             |
| <i>Finanziamenti (importo residuo)</i> | <i>Finanziaria</i> |          |                             |
|  |                    |          |                             |
|  |                    |          |                             |
| <i>Eventuali altri debiti</i>          |                    |          |                             |
|  |                    |          |                             |
|  |                    |          |                             |

DATA

FIRMA della parte dichiarante

<sup>3</sup> Produrre il documento da cui risulta la situazione patrimoniale complessiva al 31/12 di ciascun anno.